

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NELLA PROFESSIONE

*Il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023,
negli aspetti di interesse per il professionista Geologo*

ROBERTO TRONCARELLI – Consiglio Nazionale Geologi

SALA CONSILIARE DELLA PROVINCIA DI RIETI
VIA SALARIA, 3 - RIETI

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00106 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-65061 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 12/L

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36.

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.



LIBRO I PRINCIPI, DIGITALIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE

PARTE I Principi

TITOLO I (artt. 1-12)

Principi generali

TITOLO II (artt. 13-18)

Ambito di applicazione, RUP, fasi dell'affidamento

PARTE II (artt. 19-36)

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

PARTE III (Artt. 37-40)

Programmazione

PARTE IV (artt. 41-48)

Progettazione

LIBRO II APPALTO

PARTE I (artt. 48-55)

Contratti di importo inferiore alle soglie europee

PARTE II (artt. 56-61)

Istituti e clausole comuni

PARTE III

Soggetti

TITOLO I (artt. 62-64)

Stazioni appaltanti

TITOLO II (artt. 65-69)

Operatori economici

PARTE IV (artt. 70-76))

Procedure di scelta del contraente

PARTE V

Svolgimento delle procedure

TITOLO I (artt. 77-82)

Atti preparatori

TITOLO II (artt. 83-90)

Bandi, avvisi e inviti

TITOLO III (artt. 91-93)

Documentazione dell'offerente, termini per la presentazione delle domande e delle offerte

TITOLO IV

Requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti

CAPO I (93)

Commissione giudicatrice

CAPO II (Artt. 94-98)

Requisiti di ordine generale

CAPO III (artt. 99-106)

Altri requisiti di partecipazione alla gara

TITOLO V (artt. 107-112)

Selezione delle offerte

PARTE VI (artt. 113-126)

Esecuzione

PARTE VII

Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari

TITOLO I (artt. 127-128)

Servizi sociali e servizi assimilati

TITOLO II (artt. 129-131)

Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari

TITOLO III (artt. 132-134)

Contratti nel settore dei beni culturali

TITOLO IV (art. 135)

Servizi di ricerca e sviluppo

TITOLO V (artt. 136-139)

Contratti nel settore della difesa e sicurezza. Contratti secretati

TITOLO VI (art. 140)

Procedure in caso di somma urgenza

LIBRO III APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I (artt. 141-152)	Disposizioni generali
PARTE II (artt. 153-158)	Procedure di scelta del contraente
PARTE III (artt. 159-166)	Bandi, avvisi e inviti
PARTE IV (artt. 167-173)	Selezione dei partecipanti e delle offerte

LIBRO IV PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E CONCESSIONI

PARTE I (artt. 174-175)	Disposizioni generali	
PARTE II	Contratti di concessione	
	TITOLO I (artt. 176-181)	Ambito di applicazione e principi generali
	TITOLO II (artt. 182-187)	Aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
	TITOLO III (artt. 188-192)	Esecuzione delle concessioni
	TITOLO IV (artt. 193-195)	Finanza di progetto
PARTE III (art. 196)	Locazione finanziaria	
PARTE IV (art. 197)	Contratto di disponibilità	
PARTE V (artt. 198-202)	Altre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato	
PARTE VI (artt. 203-208)	Servizi globali	

LIBRO V CONTENZIOSO E ANAC. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

PARTE I	Contenzioso	
	TITOLO I (art. 209)	Ricorsi giurisdizionali
	TITOLI II (artt. 210-220)	Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
PARTE II (artt. 221-223)	Governance	
PARTE III (artt. 224-229)	Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni	

Il decreto legislativo è composto dall'articolato (229 articoli) e da una serie di allegati aventi carattere regolamentare che sostituiranno, fino all'adozione di specifici regolamenti, questi ultimi.

Gli articoli di interesse per l'attività professionale del geologo sono soprattutto quelli contenuti nel libro 1 parte IV (Progettazione) e libro 2 parte III (Soggetti), IV (Procedura di scelta del contraente) e V (Svolgimento delle procedure), nonché gli **allegati I.7** (Contenuti minimi dei progetti), **I.13** (Determinazione dei parametri per la progettazione), **II.12** (Requisiti per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura) e **II.14** (Direzione e collaudo dei Lavori).

Art. 8 comma 2

Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (articolo 18 Codice deontologico approvato con Delibera 108 del 22/05/2023).

Salvo i predetti casi eccezionali, la Pubblica Amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso (L. 49/2023).

Art. 14

Per l'applicazione del Codice, ad eccezione dei settori speciali (gas, energia, trasporti, porti, servizi postali, ecc), le soglie di rilevanza europea sono:

- € 140.000 per servizi di progettazione, di architettura e ingegneria e, più in generale per gli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale, quando aggiudicati da Stazioni Appaltanti centrali;
- € 215.000 per servizi di progettazione, di architettura e ingegneria e, più in generale per gli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale, quando aggiudicati da Stazioni Appaltanti sub-centrali.

Art. 15 – Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il primo atto di una Stazione Appaltante, all'avvio di un intervento pubblico, è la nomina del RUP, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura.

Il RUP deve essere tecnico abilitato all'esercizio della professione (art. 4 allegato I.2), in possesso del titolo di studio e dell'esperienza professionale specifica (**quindi anche geologo**).

Nel caso di appalti di particolare complessità, le Stazioni Appaltanti possono istituire una struttura stabile di supporto al RUP (art. 3 allegato I.2), con competenze altamente specialistiche (**quindi anche geologo**).

Art. 17 – Fasi delle procedure di affidamento

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli Operatori Economici e delle offerte (comma 1).

Ultimo articolo di interesse specifico, della Parte I (Dei Principi), Titoli I e II.

Art. 37 – Programmazione dei lavori e dei servizi

Le Stazioni Appaltanti:

- a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti dei beni e servizi;
- b) approvano l'elenco annuale dei lavori e dei servizi da avviare nella prima annualità e specificano per ogni opera la fonte di finanziamento.

Art. 38 – Approvazione del progetto delle opere

La Stazione Appaltante convoca, a fini dell'approvazione del PFTE, una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90.

Il PFTE deve sempre contenere l'alternativa di progetto a consumo «0» di suolo ai fini della rigenerazione urbana.

Ultimo articolo di interesse specifico, della Parte III (Della Programmazione).

PARTE IV – Della Progettazione

Art. 41 comma 1 – I livelli ed i contenuti della progettazione

La progettazione in materia di Lavori Pubblici si articola in 2 livelli successivi di approfondimenti tecnici, PFTE e progetto esecutivo, i cui contenuti sono definiti dall'allegato I.7, prevedendo, da parte della Stazione Appaltante, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, l'indicazione degli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase.

La progettazione è volta ad assicurare:

-
- **i) la compatibilità geomorfologica e geologica dell'opera.**

Per gli interventi di manutenzione può omettersi il PFTE a condizione che il progetto esecutivo ne contenga tutti gli elementi previsti.

ALLEGATO I.7 – Articolo 4 livelli della progettazione

Art. 6 - PFTE

Comma 3: Durante la fase di PFTE sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica,

Comma 7 – il PFTE, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP, è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale Art. 7: contiene, tra gli altri, esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche;
- Relazione tecnica Art. 8: La relazione tecnica del PFTE è corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici (aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici), **firmati dai rispettivi tecnici abilitati (comma 1)**;
- Elaborati grafici (art. 12): carte geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, sezioni, carta di microzonazione sismica, profili litostratigrafici.

ALLEGATO I.7 – Articolo 4 livelli della progettazione

Articolo 22 e successivi – Progetto Esecutivo

Il progetto esecutivo è redatto in conformità al PFTE e contiene la definizione finali di tutte le lavorazioni ed è costituito, tra gli altri, dai seguenti elaborati:

- Relazione generale (articolo 23): contiene anche i rilievi eseguiti e le indagini effettuate, anche al fine di ridurre, in corso di esecuzione, la possibilità di imprevisti;
- Relazioni specialistiche (articolo 24): costituiscono lo sviluppo di quelle elaborate nel PFTE.

Art. 41 comma 10

Gli oneri della progettazione, **delle indagini**, delle ricerche e degli studio connessi, nonché della Direzione Lavori, dei collaudi, delle prove dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei PSC, delle **prestazioni professionali e specialistiche** necessarie per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della Stazione Appaltante o dell'Ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

Art. 41 comma 15

Le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali, incluse le prestazioni geologiche, da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura, sono stabilite nell'allegato I.13.

Ultimo articolo di interesse specifico, del Libro I - Parte IV (Della Progettazione).

LIBRO II (Dell'Appalto)

Art. 50 – Procedure per l'affidamento

Le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria:

- a) quando l'importo è inferiore a € 140.000 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più Operatori Economici;
- b) quando l'importo è compreso tra € 140.000 e € 215.000 (nel caso di Stazioni Appaltanti sub-centrali) mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 Operatori Economici.

Libro II – Parte III – Titolo II

Art. 65 – Operatori Economici

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici per servizi di ingegneria ed architettura:

- Professionisti singoli ed associati;
- Società di professionisti;
- Società di ingegneria;
- Società tra professionisti (L. 183/2011);
- Consorzi;
- Raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti.

Allegato II.12 - Art. 18 comma 11

Requisiti degli Operatori Economici

Per realizzare lavori pubblici affidati con i contatti di cui all'art. 44, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; il requisito dell'idoneità tecnica è dimostrato dalla presenza di uno staff di progettazione composto da soggetti abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, **ovvero di geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza**, iscritti all'albo professionale.

Allegato II.12 parte V – Artt. 34-39 – Requisiti per l'affidamento

Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, sono richiesti i seguenti requisiti:

- Per i professionisti singoli ed associati, **la laurea nella disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;**
- Per le società di professionisti i medesimi requisiti di cui sopra per i soggetti direttamente impiegati nelle funzioni professionali e tecniche;
- Per le società di ingegneria almeno un Direttore Tecnico in possesso della laurea nella disciplina tecnica attinente all'attività prevalente, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni;
- Per i RTP medesimi requisiti di cui sopra, **nonché almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni.**

Art. 104 comma 3 – Avalimento

Qualora il contratto di avalimento - istituito mediante il quale un operatore ausiliario si obbliga a mettere a disposizione dell'Operatore che concorre alla procedura, dotazione tecniche e risorse umane e strumentali – sia stipulato per un servizio di ingegneria ed architettura, lo stesso dovrà essere eseguito direttamente dal soggetto ausiliario (**quindi anche geologo**), in quanto in possesso dei titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione della professione.

Art. 114 – Direzione dei Lavori e dell’Esecuzione

Per la direzione ed il controllo dell’esecuzione dei contratti di lavori, le Stazioni Appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura, su proposta del RUP, un Direttore dei Lavori (**quindi anche geologo per attività di competenza specifica**) che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di Direzione dei Lavori, costituito da uno o più direttori operativi (**quindi anche geologo**) (comma 2 e art. 2 allegato II.14).

Tali attività sono previste anche nel Decreto Parametri e compensate, la prima con la prestazione Qcl.01 e la seconda, specifica, con la prestazione **Qcl.05.01**

Art. 116 – Collaudo e verifica di conformità

Per le attività di collaudo dei lavori, le Stazioni Appaltanti nominano da 1 a 3 collaudatori scelti tra i propri dipendenti o per accertata carenza nell'organico anche professionisti esterni, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto.

Nel caso di lavori che richiedono più professionalità, il collaudo può essere affidato da una commissione composta da 2 o 3 membri (**quindi anche geologo**).

Costituisce requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo, anche il possesso di laurea in discipline tecnico-scientifiche diverse da architettura e Ingegneria, in relazione alla specificità del lavoro (Allegato II.14 – articolo 14 comma 6) - (attività prevista anche nel Decreto Parametri e compensata con la prestazione QdII.01

Art. 117 – Garanzie definitive

Per le procedure aventi ad oggetto i servizi di Architettura ed Ingegneria, qualora di importi inferiori a 140.000, non è richiesta la garanzia provvisoria (art. 53).

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario costituisce una «garanzia definitiva» pari al 10% dell'importo contrattuale, che cessa di avere effetto solo all'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio (comma 8).

Art. 119 – Subappalto

Nell'ipotesi di ricorso al subappalto – contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni previste, è necessario che:

- l'affidatario dei servizi posseda direttamente i requisiti necessari;
- **Il subappaltatore sia a sua qualificato per le prestazioni da eseguire;**
- All'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi che si intende subappaltare.

Non si configurano come subappalto:

- Attività secondarie a lavoratori autonomi (comma 3 lett. a);
- Prestazioni secondarie rese in favore di soggetti affidatari in forza di **contratti continuativi di cooperazione**, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura (comma 3 lett. d).

Nel caso di subappalto per le prestazioni professionali, soprattutto in quelli «a cascata», appare difficoltoso operare un controllo sulla corretta applicazione della legge sull'Equo Compenso, considerando che questa è applicabile non solo alla PA, ma anche ai grandi gruppi di progettazione/esecuzione privati.

In tal senso, pertanto, l'appello agli iscritti è di non derogare da una corretta valutazione del proprio compenso professionale, anche al fine di salvaguardare e tutelare la qualità della prestazione professionale ed evitare richieste di integrazioni progettuali da parte degli organi di controllo, con incremento dei costi e rischio di contestazioni e contenziosi.

E' inaccettabile accettare un regime di concorrenzialità basato su meri criteri economici e solo marginalmente qualitativi.

Circolare CNG 528 del 16.10.2024

Sub-appaltabilità relazione geologica

La stessa è stata emessa a seguito della pubblicazione del parere 2828 del 26.09.2024 di un Servizio interno al MIT, sulla sub-appaltabilità della Relazione geologica.

Solo l'affidatario in possesso dei requisiti minimi, come definiti dall'art. 66 – comma 2, del Codice può rimettere a terzi la predisposizione dell'elaborato specialistico «relazione geologica».

La Circolare non condivide il concetto di subappalto «necessario», al fine di supplire alla carenza, in capo all'affidatario, dei requisiti per redigere la relazione geologica.

Ciò anche per assicurare che il sub-appaltatore geologo possa garantire gli stessi standard qualitativi previsti nel contratto di appalto e veda garantito lo stesso trattamento economico che avrebbe avuto il contraente principale.

CRITICITA'

GIURISPRUDENZA

Circolare CNG 435/2019

La relazione geologica costituisce un elaborato specialistico che forma parte integrante ed essenziale dei diversi livelli della progettazione nella sua interezza.

Pertanto, il calcolo del corrispettivo, è da riferirsi a tutte le categorie d'opera.

Il D.M. 17/06/2016, all'art. 4, definisce infatti il compenso professionale (CP) come la sommatoria dei prodotti dei costi tra le singole categorie d'opera (V), il grado di complessità (G), la specificità della prestazione (Q) ed il parametro base (P).

Qualora alcune prestazioni non siano ricomprese nelle tavole del decreto (**relazione geologica in fase esecutiva**) occorre fare ricorso al **criterio di analogia** (art. 6 Decreto Parametri).

«Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate»

Alla previsione precedente occorre aggiungere, per analogia di argomento, quella contenuta all'art. 2 - comma 3 - dell'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che le aliquote relative alla progettazione definitiva, come definite dal DM 17.06.2016, siano integralmente attribuite al PFTE (Qb I.11 +Qb II.13).

Si legittima pertanto il cumulo dei parametri attualmente vigenti

IL DM Parametri è attualmente oggetto di revisione da parte di una Commissione della Rete Professioni Tecniche, all'interno della quale abbiamo i Consiglieri Cappotto e Mercuri.

Art. 8 comma 2

Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (art. 18 Codice Deontologico, approvato con Delibera 108 del 22/05/2023).

Salvo i predetti casi eccezionali, la Pubblica Amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso (L. 49/2023).

Legge 49/2023 – Equo compenso (circ. CNG 514 e 519 del 2023)

Art. 1

S'intende per equo compenso la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale (art. 2233 CC), nonché conforme ai compensi previsti, per i professionisti iscritti agli Ordini, dai Decreti Ministeriali (D.M. 140/2012 e D.M. 17/6/2016) adottati ai sensi dell'art. 9 – comma 2 - del D.L. 1/2012 («Salva Italia»)

Si applica a rapporti tra prestatori d'opera intellettuale e pubblica amministrazione

Art. 3

Comma 1

Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato al lavoro prestato.

Comma 5

L'accordo che preveda un compenso inferiore ai Decreti Ministeriali può essere impugnato dal professionista di fronte al Tribunale.

Comma 6

Il Tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai Decreti Ministeriali, chiedendo al professionista di acquisire il parere dell'Ordine sulla congruità dell'onorario (circ. CNG 491/21 si veda slide successiva) che costituisce titolo esecutivo (art. 7).

Circolare CNG 491/2021

Ai sensi dell'art. 633 comma 1 e dell'art. 636 comma 1 del CPC, la domanda per la pronuncia di ingiunzione di pagamento deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, corredata dal parere della competente associazione professionale.

La Cassazione, con Sentenza 19427/2021 ha chiarito che *«l'abrogazione delle tariffe professionali come da DL 1/2012, ... non ha determinato, in base all'art. 9 dello stesso DL, l'abrogazione dell'art. 636 del CPC»*.

Art. 5

Comma 3

I parametri di riferimento della prestazione professionale sono aggiornati ogni 2 anni su proposta dei Consigli Nazionali.

Comma 5

Gli Ordini adottano disposizioni deontologiche (art. 38 Cod. Deont.) volte a sanzionare la violazione dell'obbligo di convenire e preventivare un compenso equo e determinato in applicazione dei Parametri Ministeriali.

Delibera ANAC 343/2023 e Circolare CNG 519/2023

Ai sensi della Legge 49/2023 non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore a quello risultante dall'applicazione delle Tabelle Ministeriali.

Poiché l'art. 24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 nonché l'art. 41 comma 15 e l'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023 prevedono che le Stazioni Appaltanti utilizzino i corrispettivi derivanti dalle Tabelle Ministeriali come importo da porre a base di gara (comunque da ribassare), risulta una antinomia.

La delibera ANAC 343/2023 ha ritenuto che la stessa andasse risolta con un coordinamento tra i due dispositivi; essendo di medesimo rango normativo (primario) ha ritenuto prevalente quello più recente.

A fronte del parere ANAC deriva che:

- negli affidamenti di importo superiore a 140.000, che vengono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'elemento prezzo sia costituito da un costo fisso determinato in base ai parametri ministeriali e che la competizione sia limitata alla sola componente qualitativa.
- negli affidamenti di importo inferiore a 140.000, aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, gli Operatori Economici, non possono effettuare alcun ribasso, considerato che non vi è alcun importo da porre a base di gara.

Giurisprudenza e Circolare CNG 522/2024

- Sentenze TAR Veneto 632 del 03.04.24 e TAR Lazio 8580 del 30.04.24, sanciscono che la Legge 49/2023 si applica ai contratti pubblici e prevedono che nell'aggiudicazione **l'elemento prezzo sia composto dal «compenso» del professionista e dalle «spese ed oneri accessori», con quest'ultimi che sono ribassabili** e ritengono il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicabile, anche dopo l'entrata in vigore della L. 49/2023.
- Sentenze TAR Campania 1494 del 16.07.24 e TAR Calabria 483 del 25.07.24, ritengono non applicabile la eterointegrazione (risoluzione di un gap normativo) automatica della disciplina di gara che prevedono il ribasso della componente compenso, con quella della L. 49/2023. **Secondo il TAR Campania il Codice Contratti Pubblici, con il sub-procedimento di verifica delle offerte anomale (art. 110), garantisce comunque un meccanismo idoneo ad evitare che le prestazioni professionali vengano rese a prezzi incongrui**, consentendo comunque alle SA di affidare servizi a prezzi più competitivi. Inoltre precisa, a corroborare l'orientamento di cui sopra, che **la L. 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del CC, mentre le prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura sono riconducibili (!) ai contratti di appalto ai sensi dell'art. 1655 del CC**

Sentenze TRGA Bolzano 231 del 09/10/2024 e TAR Sicilia 3319 del 08/10/2024

Il primo è stato promosso, tra gli altri, anche dall'Ordine dei Geologi della Regione TAA, contro l'Agenzia per i Contratti Pubblici, che aveva consentito anche ribassi sui compensi/onorari.

Il Tribunale ha sentenziato che la 49/2023 è applicabile alle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi per l'ingegneria e l'architettura; sono illegittimi ribassi sui compensi professionali, come stabiliti dai parametri ministeriali; consentiti solo sulla voce spese ed oneri accessori.

Il secondo ha discusso un caso in cui era stato offerto un ribasso del 100% sulla voce spese ed oneri accessori, e nessun ribasso sull'onorario calcolato con il Decreto Parametri, confermandone la correttezza.

CORRETTIVO APPALTI

Dopo l'alternanza di sentenze esaminata sulla L. 49/2023, sulla GU è stato pubblicato, ed è in vigore dal 31.12.2024, il **Correttivo Appalti (D. Lgs. 309/2024)**.

La L. 78/2022 prevedeva che entro 2 anni dall'approvazione del [Codice](#), il Governo aveva facoltà di introdurre correzioni e integrazioni necessarie sulla base dell'esperienza pratica, seguendo la stessa procedura e rispettando i principi e criteri direttivi originari.

CORRETTIVO APPALTI

- Per i contratti di importo superiore a € 140.000,00 le stazioni appaltanti devono procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto di nuovi criteri: il 65 % dell'importo da porre a base di gara (sempre calcolato con il Decreto Parametri ed ai sensi dell'Allegato I.13 del Codice Contratti), assume la forma di un prezzo fisso, mentre il restante 35 % può essere oggetto di ribasso, fermo restando l'obbligo per la stazione appaltante di fissare un tetto massimo per il punteggio economico, entro il 30 %, per valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento.
- Il correttivo introduce anche una formula, non lineare, per attribuire i punteggi delle offerte economiche.
- Per i contratti di importo fino a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità precedenti, possono essere ridotti applicando un ribasso sulla percentuale del 20 % e lasciando invariabile quella dell'80%.
- All'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le norme sulla verifica delle offerte anomale, così da consentire l'esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non allineate ai principi dell'equo compenso.

Consiglio di Stato: Sentenza 594/2025 sulla sentenza TAR Veneto già vista, ha ritenuta legittima (leggere le motivazioni) la non esclusione del concorrente che aveva proposto un ribasso sulla voce compenso e contro cui era stato notificato il ricorso amministrativo.

RISULTATO: NON SE NE ESCE!

Circolare CNG 529 del 16.10.2024
Patente a crediti (art. 27 del D. Lgs. 81/2008)

Devono dotarsi di Patente a crediti ...i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, ovvero in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Sono esclusi coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale.

L'Ispettorato del Lavoro, con Circolare n. 4 del 23.09.2024, ha chiarito che sono tenuti al possesso i lavoratori autonomi che operano «fisicamente» nei cantieri.

In sintesi, i geologi che svolgono attività professionale diversa da quella intellettuale (ovvero chi sta in campo piuttosto di chi opera esclusivamente in studio come consulente) devono dotarsi di patente a crediti.

E' pertanto dirimente che ogni libero professionista geologo valuti se la propria attività si svolge anche come attività professionale in campo o avvenga invece solo come attività intellettuale in sede/ufficio/studio.

Solo all'esito dei primi accertamenti si scioglieranno i dubbi interpretativi.

BUON LAVORO A TUTTI